REGOLAMENTO ATTUATIVO

Aggiornato il 19 maggio 2026

INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO 1

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata 1

Art. 2 – Scopi Associazione 2

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO 3

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie degli Associati 3

Art. 4 – Rapporto associativo 3

Art. 5 – Diritti e Doveri 3

Art. 6 – Decadenza - Recesso – Espulsione 4

Art. 7 – Sezioni Merceologiche 4

TITOLO III – GOVERNANCE 5

Art. 8 – Disposizioni generali sulle cariche associative 5

Art. 9 – Assemblea 5

Art. 10 – Costituzione e delibere dell'Assemblea 6

Art. 12 – Delibere a mezzo referendum 6

Art. 13 – Consiglio Generale 6

Art. 14 – Comitato di Presidenza 7

Art. 15 – Presidente 8

Art. 16 –Procedura di elezione del Presidente 9

Art. 17 - Vicepresidenti 11

Art. 18 – Tesoriere 11

Art. 19 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico 11

Art. 20 – Cariche Onorifiche 11

Art. 21 – Collegio dei Probiviri 11

Art. 22 - Regole funzionamento dei Probiviri 12

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO 13

Art. 23 – Bilancio preventivo e consuntivo 13

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 1 dello Statuto, GIMAV:

- elige il proprio domicilio legale e la propria sede operativa in Viale F. Testi 128, Cinisello Balsamo (MI)

- aderisce in qualità di Associato effettivo a CONFINDUSTRIA, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti;
- rappresenta nell'ambito del Sistema confederale le Imprese che operano nei settori identificati dai codici ATECO assegnati da CONFINDUSTRIA alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa;
- adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di CONFINDUSTRIA, alla cui osservanza sono tenuti anche gli Associati;
- adotta il logo e gli altri segni distintivi del Sistema con le modalità stabilite nel regolamento di CONFINDUSTRIA;
- rispetta le disposizioni confederali in materia di ruoli e prestazioni tra le componenti del Sistema;
- adotta nell'erogazione dei servizi ritenuti strategici gli standard qualitativi definiti da CONFINDUSTRIA;
- interagisce nei rispettivi livelli di competenza con CONFINDUSTRIA e con le altre componenti del Sistema confederale.

Art. 2 – Scopi Associazione

Nel quadro delle attività istituzionali del Sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, GIMAV assume e fa propri anche i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela e assistenza delle imprese associate a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario, designando e nominando, ove necessario, propri rappresentanti presso Istituzioni, Enti, Amministrazioni, Commissioni, Organizzazioni sia a livello nazionale, sia a livello internazionale
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati
3. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
4. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero
5. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema
6. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto dello statuto vigente e del presente regolamento attuativo, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
7. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale
8. promozione della solidarietà tra le Aziende della categoria per realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a tutelare i comuni interessi in ogni campo
9. raccolta ed elaborazione elementi, notizie e dati relativi al settore e ai problemi industriali in genere e informazione e consulenza agli Associati relativamente ai problemi generali e specifici della categoria
10. favorire e sviluppare l'istruzione tecnica e professionale mediante la pubblicazione di manuali e dispense, l'organizzazione di corsi didattici e la promozione di ogni forma di collaborazione da parte degli Associati a favore di Istituti Universitari, Tecnici e Scuole professionali;

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie degli Associati

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 3 dello Statuto e in conseguenza all'adesione a CONFINDUSTRIA:

- il perimetro di rappresentanza di GIMAV è definito con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza dell'Associazione da CONFINDUSTRIA
- l'adesione a GIMAV di imprese artigiane e cooperative in qualità di Associato effettivo è subordinata al parere favorevole di CONFINDUSTRIA
- tutti gli Associati iscritti nel Registro delle Imprese di GIMAV vengono iscritti nell'analogo documento anagrafico tenuto da CONFINDUSTRIA che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al Sistema confederale

Art. 4 – Rapporto associativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 4 dello Statuto:

- la domanda di adesione a GIMAV deve pervenire tramite apposito Modulo di Adesione predisposto dall'Associazione, in aggiunta al quale l'Impresa richiedente dovrà fornire:
    - visura camerale in corso di validità da non più di 6 mesi
    - copia dei bilanci degli ultimi due esercizi
    - copia della documentazione tecnico-promozionale dell'Azienda
    - ulteriori informazioni utili per la presentazione al Comitato di Presidenza;
- nel corso dell'istruttoria eseguita dalla Struttura tecnico-organizzativa nell'analizzare la domanda di adesione di un'Impresa si certifica il possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico di CONFINDUSTRIA e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema;
- la domanda di adesione viene approvata a scrutinio palese dal Comitato di Presidenza, il quale delibera sull'ammissione dell'Impresa richiedente a maggioranza semplice, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Generale;
- la decisione positiva o negativa assunta dal Comitato di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato;
- in caso di accoglimento, la notifica deve dare puntuale informazione della data da cui decorre l'adesione all'Associazione e di quella da cui, di conseguenza, decorre il rapporto associativo;
- in caso di pronuncia negativa del Comitato di Presidenza è ammesso il reclamo al Consiglio Generale entro 10 giorni da parte dell'Impresa richiedente. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni;
- contro la delibera negativa del Consiglio Generale il ricorso al Collegio speciale dei Probiviri deve essere presentato nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile;
- il vincolo di durata minima biennale del rapporto associativo non opera nel caso in cui nella Delibera contributiva venga stabilito un aumento del contributo ordinario annuale, calcolato al netto della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), superiore del 20% (venti per cento) rispetto a quello dell'anno precedente;
- l'accoglimento della domanda di adesione determina l'obbligo al pagamento della quota fissa di iscrizione una tantum nonché del contributo associativo conteggiato pro-rata trimestrale con decorrenza dall'inizio del trimestre solare di accoglimento.

Art. 5 – Diritti e Doveri

Oltre a quanto previsto dall'Art. 5 dello Statuto, in considerazione dell'adesione di GIMAV a CONFINDUSTRIA e conseguente adozione del Regolamento Unico di Sistema:

- l'Associazione fornisce ai propri Associati effettivi tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte dall'appartenenza all'Associazione e al Sistema di CONFINDUSTRIA attraverso i propri canali di comunicazione con la base associativa o a seguito di richieste particolari da parte delle Aziende associate
- tutti gli Associati, siano essi effettivi o aggregati sono tenuti a coordinarsi con l'Associazione per l'utilizzo del logo o altri segni distintivi di CONFINDUSTRIA, come previsto dal Regolamento Unico di Sistema
- In applicazione del vigente Codice Etico si ritiene "normale" e, dunque, "automatico" che un'azienda Associata GIMAV, in coerenza con le strategie di valorizzazione e internazionalizzazione del Settore messe in atto dall'Associazione:
    a) prenda parte ad ogni edizione di VITRUM con una partecipazione "qualificante" e
    b) se non preventivamente concordati ed autorizzati dall'Associazione, si astenga per i 6 mesi precedenti e i 3 mesi successivi alla stessa dall'organizzare di open house o altri appuntamenti di carattere privato volti ad distrarre i visitatori della manifestazione ad esclusivo vantaggio proprio e discapito degli altri espositori
    c) per i mercati di proprio interesse, prenda parte con una partecipazione "qualificante" alle iniziative di promozione messe in atto dall'Associazione sui mercati internazionali con ciò escludendo, in ogni caso, la partecipazione ad attività parallele sugli stessi mercati di carattere privato o, comunque, alternative a quelle organizzate dall'Associazione, anche indirettamente.

Art. 6 – Decadenza - Recesso – Espulsione

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 7 dello Statuto vigente, il rappresentante dell'Azienda associata che ricopre una carica associativa può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza in caso si vericassero più di 5 (cinque) assenze consecutive.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 8 dello Statuto vigente l'Associato che desiderasse recedere dall'Associazione dovrà comunicarlo al Comitato di Presidenza, per mezzo di lettera raccomandata o di Posta Elettronica Certificata (PEC), con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni rispetto alla scadenza dell'anno in corso e, dunque, non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Nel caso in cui la comunicazione di recesso non intervenga nei termini predetti, gli Associati rimangono impegnati al versamento della quota annuale per l'anno successivo salvo che nella Delibera contributiva del Consiglio Generale di cui all'Art. 6 dello Statuto venga stabilito un aumento del contributo ordinario annuale, calcolato al netto della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), superiore del 20% (venti per cento) rispetto a quello dell'anno precedente.

Art. 7 – Sezioni Merceologiche

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 9 dello Statuto, sono costituite le seguenti Sezioni merceologiche:

a) Sezione Accessoristi - Aziende produttrici e/o fornitrici di accessori, componenti e tecnologie ausiliare alle macchine per la lavorazione del vetro cavo e vetro piano;
b) Sezione Vetro Cavo - Aziende produttrici e/o fornitrici di macchine e tecnologie per la lavorazione del vetro cavo;
c) Sezione Vetro Piano - Aziende produttrici e/o fornitrici di macchine e tecnologie per la lavorazione del vetro Piano

Ciascuna Sezione è rappresentata nei rapporti associativi interni e, previo coordinamento con il Presidente dell'Associazione, da un Vice Presidente con delega apposita.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 8 – Disposizioni generali sulle cariche associative

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto, decade automaticamente dalla propria carica sociale e deve, pertanto, essere sostituita:

a) la persona che violi il Codice Etico e dei Valori Associativi di CONFINDUSTRIA;
b) la persona che, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni per più di 5 (cinque) volte consecutive;
c) colui al quale l'Impresa associata designante revochi i poteri di rappresentanza in precedenza conferiti, nonché
d) il rappresentante delle Imprese associate che cessino di appartenere all'Associazione;
e) la persona che cessi di appartenere all'Impresa associata che l'ha inizialmente designata salvo che quest'ultima approvi per iscritto il mantenimento della carica stessa e la nuova impresa per la quale la persona inizi a lavorare sia associata a GIMAV e dia la propria approvazione scritta al mantenimento della carica predetta.

E' inoltre auspicabile che i candidati chiamati a ricoprire le cariche apicali dell'Associazione siano espressione di Aziende doppiamente inquadrate nell'ambito del Sistema confederale.

Art. 9 – Assemblea

Ogni Associato Effettivo avente diritto di voto in Assemblea può delegare per iscritto un altro Associato Effettivo che, oltre ai propri voti, esprimerà in Assemblea anche i voti spettanti all'Associato delegante. Non è comunque ammessa più di una delega, con l'eccezione delle Società appartenenti lo stesso Gruppo societario ai sensi del Codice civile.

In ottemperanza all'Art. 12 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 giugno. In tutte le restanti occasioni l'Assemblea è da considerarsi Straordinaria, indipendentemente dai punti all'Ordine del Giorno.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 12 dello Statuto, l'Assemblea può essere convocata da tanti Associati Effettivi che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei voti assembleari totali.

La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'Ordine del Giorno, oltre che della data, ora e luogo dell'adunanza. Nello stesso avviso deve essere, inoltre, prevista l'adunanza in seconda convocazione che può avvenire lo stesso giorno della prima ma a distanza di almeno un'ora dalla stessa.

L'avviso di cui al precedente comma dev'essere inviato agli Associati mediante raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a sette giorni lavorativi.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea viene presieduta dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia dei Vicepresidenti, l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

In caso di assenza del Direttore, il Presidente nominerà temporaneamente un Consigliere a svolgere il ruolo di Segretario.

Nel caso in cui un avente diritto di voto ne faccia motivata richiesta, l'Assemblea può deliberare a maggioranza semplice che la votazione abbia luogo in forma segreta.

Le delibere assembleari vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- eleggere, ogni quadriennio, il Presidente e i Vicepresidenti;
- eleggere, ogni biennio, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- eleggere, ogni quadriennio diverso da quello di elezione del Presidente, i Probiviri e il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Art. 10 – Costituzione e delibere dell'Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati Effettivi. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali.

L'Assemblea avente ad oggetto la modifica dello Statuto vigente è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 55% (cinquantacinque per cento) dei voti spettanti dei presenti che rappresentino il 15% dei voti totali esercitabili. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei voti assembleari totali.

Le delibere di cui il precedente comma vengono assunte con il voto favorevole di tanti Associati Effettivi che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del totale dei voti spettanti agli Associati Effettivi intervenuti in Assemblea, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

L'Assemblea avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Effettivi e, in seconda convocazione, di almeno il 50% più 1 (cinquanta per cento più uno) dei voti assembleari totali.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

L'Assemblea avente oggetto operazioni di incorporazione di eventuali terze Associazioni che non comportino una modifica del presente Statuto è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati Effettivi e, in seconda convocazione, di almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali.

La delibera di cui al comma precedente è adottata con la maggioranza semplice dei voti spettanti agli Associati Effettivi intervenuti in Assemblea.

Art. 12 – Delibere a mezzo referendum
In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto, la comunicazione con la quale viene indetto il referendum deve prevedere la possibilità per gli aventi diritto al voto di esprimere, non solo il proprio parere favorevole o contrario rispetto al quesito referendario, ma anche la propria opposizione a che la delibera venga assunta a mezzo referendum anziché in sede di Assemblea. Nel caso in cui ad opporsi al referendum sia un numero di Associati Effettivi rappresentante almeno il 10% (dieci per cento) dei voti assembleari totali, il referendum dovrà essere annullato e, dunque, convocata l'Assemblea.

Per l'esercizio del diritto di voto dev'essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 13 – Consiglio Generale
In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto, Il numero dei componenti del Consiglio Generale non può essere inferiore a 10 (dieci) e superiore a 20 (venti).

Il numero dei Componenti elettivi del Consiglio Generale non può essere inferiore a metà dei componenti il Consiglio Generale. Qualora, durante il biennio di carica, un Consigliere eletto venga meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, il Consiglio Generale provvede a sostituirlo mediante cooptazione di un nuovo Consigliere che rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso. Tale cooptazione dev'essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

I membri del Consiglio Generale sono eletti dall'Assemblea ogni biennio e possono essere rieletti fino a un massimo di 6 (sei) bienni consecutivi.

Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi e comunque non meno di quanto definito dallo Statuto vigente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Vicepresidente delegato in fase di nomina ovvero dal più anziano di età. Il Presidente, ovvero chi ne fa le veci, dovrà procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Generale qualora gliene fosse fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei membri in carica, La suddetta richiesta deve altresì prevedere i punti all'Ordine del Giorno che dovranno necessariamente essere trattati nella riunione.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai Consiglieri per mezzo di raccomandata, fax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto sino a sette giorni.

L'avviso di convocazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno dettagliato degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, in presenza di almeno il 50% dei suoi componenti e, in seconda convocazione, in presenza di un terzo di essi. Per deliberare su proposte di modifiche statutarie e/o di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Generale sarà soggetto alla presenza di almeno 2/3 dei membri quale quorum costitutivo maggiorato.

Normalmente la votazione avviene a scrutinio palese, a eccezione delle votazioni concernenti persone che si tengono inderogabilmente a scrutinio segreto. Il Consiglio Generale può deliberare a maggioranza dei presenti che la votazione abbia luogo in forma segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, computando i voti nulli ed escludendo astenuti e schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio Generale nomina un Consigliere che ne svolga provvisoriamente le relative funzioni di segreteria.

I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Consiglio Generale. non oltre la data di invio dell'avviso di convocazione della riunione successiva.

Art. 14 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato in fase di nomina ovvero dal più anziano di età.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai Membri per mezzo posta elettronica o con altro mezzo idoneo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto sino a tre giorni lavorativi.

L'avviso di convocazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno dettagliato degli argomenti da trattare.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito, in prima convocazione, in presenza di almeno il 50% dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di non meno di tre dei suoi componenti.

Normalmente la votazione avviene a scrutinio palese, a eccezione delle votazioni concernenti persone che si tengono inderogabilmente a scrutinio segreto. Il Comitato di Presidenza può deliberare a maggioranza dei presenti che la votazione abbia luogo in forma segreta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto dei voti nulli, degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato di Presidenza è presieduto dal Vicepresidente delegato in fase di nomina ovvero dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Comitato di Presidenza nomina un componente che ne svolga provvisoriamente le relative funzioni di segreteria.

I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Comitato di Presidenza non oltre la data di invio dell'avviso di convocazione della riunione successiva.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza sono ammessi altri inviti in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente dura in carica per un massimo di un quadriennio in un'unica soluzione senza possibilità di ulteriore rielezione.

Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

È disposta l'automatica decadenza del Presidente in carica - accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri confederali - in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato. Lo stesso Collegio dei Probiviri confederali può autorizzare - in casi specifici di comprovata eccezionalità - uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento - il Collegio Speciale dei Probiviri provvede all'insediamento della Commissione di designazione entro i 30 (trenta) giorni successivi; laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute. In tale contesto, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vicepresidente delegato in fase di nomina ovvero dal più anziano di età, fino al completamento dell'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente e dei relativi Vicepresidenti. La restante composizione degli organi direttivi dell'Associazione rimane invariata fino alla scadenza del mandato.

Il Presidente subentrante e relativi Vicepresidenti portano a termine il mandato in corso e, qualora abbiano ricoperto meno della metà del mandato, potranno essere rieletti.

La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

Art. 16 –Procedura di elezione del Presidente

16.1 – Disponibilità e orientamento

Non oltre il 1° marzo dell'anno in cui si tiene l'Assemblea chiamata ad eleggere il Presidente, la Segreteria invita gli Associati a manifestare eventuali disponibilità alla candidatura al ruolo di Presidente.

Tali manifestazioni dovranno essere presentate entro il termine indicato, che dovrà comunque prevedere un periodo non inferiore di 3 settimane, complete di linee programmatiche, curricula vitae e nominativi dei Vicepresidenti (dai quali sarà stata preventivamente ottenuta la disponibilità) con l'indicazione delle rispettive deleghe.

Scaduto il temine per la presentazione delle disponibilità alla candidatura, la Segreteria attiva per un periodo non inferiore a 2 settimane uno strumento che garantisca l'anonimato e l'irripetibilità del voto atto a raccogliere l'orientamento delle Aziende associate verso i potenziali candidati alla Presidenza.

Al termine del sondaggio la Segreteria ne comunica gli esiti al Consiglio Generale e, una volta costituita, alla Commissione di Designazione.

16.2 – Consultazioni

Entro il 15 (quindici) aprile dell'anno in cui si tiene l'Assemblea chiamata ad eleggere il Presidente, il Collegio Speciale dei Probiviri istituisce una Commissione di Designazione composta da 3 (tre) membri tramite sorteggio all'interno di un elenco di almeno 5 (cinque) nominativi, di cui è già stata data conferma di disponibilità a ricoprire la carica. I nominativi estratti per quarto e quinto sono da considerarsi componenti di riserva qualora vi sia impedimento permanente che precluda la presenza dei 3 (tre) componenti la Commissione.

La durata delle consultazioni è compresa tra le due e le sei settimane dall'insediamento della Commissione al voto di designazione.

Il mandato della Commissione di designazione è finalizzato alla più ampia consultazione delle imprese iscritte per la raccolta di indicazioni qualitative sui candidati e di proposte per le strategie associative.

La verifica del profilo personale, professionale ed associativo dei candidati nonché del possesso dei requisiti richiesti è affidata al Collegio speciale dei Probiviri.

La Segreteria predispone e comunica a tutti gli Associati un calendario delle consultazioni con l'indicazione di almeno 5 (cinque) date di incontro. Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale degli Associati - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali. Sono esclusi dalle opzioni i fax.

È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni. La Commissione è impegnata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati.

16.3 – Designazione

In tempo utile per il voto di designazione la Commissione redige e comunica al Consiglio Generale una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni degli Associati, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri.

In relazione agli esiti delle consultazioni e tenuto conto dell'orientamento della base associativa, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento, la Commissione può proporre al Consiglio Generale fino a 3 (tre) candidati.

Il Consiglio Generale, sentita la relazione della Commissione di Designazione e tenuto conto dell'orientamento della base associativa, valuta i profili dei candidati Presidente e delibera sul candidato Presidente designato da presentare in Assemblea Ordinaria secondo il seguente modo:

- scrutinio segreto inderogabile;
- in caso di un unico candidato, scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione;
- in caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico;
- per acquisire lo status di Presidente designato è necessario che un candidato consegua almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle;
- qualora nessuno dei candidati raggiunga il quorum deliberativo, viene effettuata una nuova votazione, escludendo il candidato che ha ricevuto meno voti, fino all'eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti;
- qualora in questa ultima votazione nessuno dei due candidati dovesse ottenere il 50% più uno dei voti, verrà effettuata un'ultima votazione conferendo due voti al Presidente;
- con un ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; proposte respinte alla terza votazione laddove non realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità;
- ripartenza consultazioni in caso di bocciatura proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

16.4 – Elezione

Prima di procedere alla votazione sulla proposta di Presidente designato deliberata dal Consiglio Generale, si deve necessariamente dare evidenza all'Assemblea:

- dell'orientamento della base associativa, attraverso la presentazione degli esiti del sondaggio predisposto ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo;
- degli esiti della consultazione della base associativa, attraverso la lettura della relazione finale di sintesi redatta dalla Commissione di Designazione ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo;
- delle ragioni che hanno portato alla decisione del Consiglio Generale, dando lettura della delibera di designazione del candidato Presidente.

Il voto in Assemblea sulla proposta di Presidente designato deliberata dal Consiglio Generale avviene inderogabilmente a scrutinio segreto con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di mancata elezione per insufficiente consenso o di mancato raggiungimento per tre riunioni consecutive del quorum costitutivo, spetta al Consiglio Generale valutare se designare un nuovo candidato Presidente tra gli altri candidati secondo i medesimi criteri precedentemente utilizzati o se aprire nuovamente le candidature alla base associativa.

Art. 17 - Vicepresidenti
Il numero di Vicepresidenti non può essere inferiore a 3 (tre) e superiore a 7 (sette). I Vicepresidenti durano in carica per quattro anni con possibilità di rielezione per un solo mandato, per un totale di 8 (otto) anni consecutivi.

Nel caso in cui uno o più Vicepresidenti debbano essere sostituiti per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina di loro sostituti.

Art. 18 – Tesoriere
Nell'esercizio delle funzioni previste dall'Art. 22 dello Statuto, il Tesoriere presenta al Consiglio Generale una relazione sull'andamento di detta amministrazione trascorsi i primi sei mesi dell'esercizio e predispone la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Art. 19 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi di cui almeno uno con qualifica di Revisore Contabile ovvero da un Revisore Unico in possesso della suddetta qualifica.

I Revisori dei Conti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato, salve eventuali diverse disposizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione economica, finanziaria, amministrativa e contabile dell'Associazione con la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 20 – Cariche Onorifiche
In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 23 dello Statuto, le Cariche Onorifiche sono nominate secondo i seguenti modalità:

- La nomina di Consigliere Onorario è proposta dal Presidente dell'Associazione e decide in merito il Comitato di Presidenza a maggioranza semplice;
- La nomina di Vicepresidente Onorario è proposta dal Comitato di Presidenza e decide in merito il Consiglio Generale a maggioranza semplice;
- La nomina di Presidente Onorario è proposta dal Consiglio Generale e decide in merito l'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri
In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 25 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è composto da almeno 6 (sei) membri

Nel corso dell'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, ciascun Associato Effettivo può esprimere sino ad un massimo di 6 (sei) preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, il Presidente, in vista dell'Assemblea chiamata all'elezione,

invita gli Associati Effettivi a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risultano eletti Probiviri e durano in carica un quadriennio i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età. I Probiviri designano a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono il Collegio Speciale.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre a 6 gennaio di ogni anno.

Art. 22 - Regole funzionamento dei Probiviri

In ottemperanza a quanto previsto dagli Art. 25 dello Statuto, in caso di controversia, il Collegio arbitrale viene attivato con ricorso da presentarsi alla Segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Per le sanzioni, il termine di impugnazione è ridotto a 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi e delle richieste di intervento nonché del Probiviro di fiducia scelto tra gli eletti dall'Assemblea purché non facenti parte del Collegio Speciale pro tempore. Il deposito del ricorso dev'essere accompagnato, pena l'irricevibilità dello stesso, dal contestuale versamento, a titolo di deposito cauzionale, di € 1.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione. Detto importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario, lo stesso verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Il ricorso è notificato dalla Segreteria dei Probiviri alla controparte, la quale, nei dieci giorni successivi, deve provvedere a nominare un Probiviro di fiducia tra i restanti Probiviri non facenti parte del Collegio speciale pro tempore. Il rifiuto o l'immotivato ritardo nel riscontro costituiscono grave inadempienza degli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia è, pertanto, composto dai Probiviri di fiducia nominati dalle parti interessate e da un terzo Probiviro in funzione di Presidente.

La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso con apertura della fase istruttoria. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli Articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dal Codice Etico.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il lodo dev'essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia. Detto termine può essere prorogato sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo dev'essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data di deliberazione. Il lodo e le altre pronunce dell'Associazione sono inappellabili.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, entro venti giorni dalla loro comunicazione, con ricorso dinnanzi ai restanti Probiviri riuniti in Collegio di riesame. Il Collegio di riesame decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Le sanzioni irrogate dal Collegio speciale devono essere impugnate entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso al Collegio di riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 23 – Bilancio preventivo e consuntivo

Il Consiglio Generale trasmette la bozza di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Segreteria dell'Associazione affinché gli Associati possano prenderne visione.